

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VARESE**CONVENZIONE DI ADESIONE**

SOMMARIO	1
PREMESSE	2
Art. 1 AMBITO DI OPERATIVITA' E OGGETTO DELLA CONVENZIONE	3
Art. 2 DECORRENZA, DURATA E DIRITTO DI RECESSO	4
Art. 3 ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONE STRUMENTALE DELLA S.U.A.	4
Art. 4 DELEGA DI GARA IN FORMA SINGOLA E CONGIUNTA	4
Art. 5 PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE PROCEDURE DI GARA DELEGATE	5
Art. 6 PIANIFICAZIONE ED AVVIO DELLA SINGOLA PROCEDURA DELEGATA	5
Art. 7 NOMINA DEI SOGGETTI RESPONSABILI	6
Art. 8 ALBO OPERATORI ECONOMICI DELLA PROVINCIA DI VARESE	6
Art. 9 ADEMPIMENTI A CARICO DELLA S.U.A.	7
Art. 10 ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ENTE ADERENTE	8
Art. 11 COSTI DI PROCEDURA A CARICO DELL'ENTE ADERENTE	10
Art. 12 SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E TECNICO	11
Art. 13 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PATTO DI INTEGRITA'	12
Art. 14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	12
Art. 15 RINVIO DINAMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO	13
Art. 16 REGISTRAZIONE	13
Art. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13

LA PROVINCIA DI VARESE, nella persona del Dott., nato a (....) il .../.../....., che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Varese con sede presso la Provincia di Varese, ubicata in Piazza Libertà n. 1 a Varese, Codice Fiscale 8000071021 – Partita Iva 00397700121, e come tale in rappresentanza della Provincia medesima in forza dell'articolo 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

E

IL COMUNE/ENTE di, nella persona del, nato a (....) il .../.../....., che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del del Comune/Ente di – Partita Iva, e come tale in rappresentanza del Comune/Ente medesimo, in forza dell'articolo 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 / dell'atto costitutivo (SE NON ENTE LOCALE)

PREMESSE

Visti:

- l'articolo 30 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, a mente del quale le Province e gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro convenzioni;
- l'articolo 13 della Legge 13.08.2010 n. 136 ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30.06.2011, che disciplinano le attività ed i servizi che la stazione unica appaltante è tenuta a svolgere, ed individuano gli elementi essenziali delle convenzioni tra Enti aderenti e stazione appaltante;
- la Legge 07.04.2014 n. 56 e, in particolare, l'articolo 1 comma 88, il quale prevede che le Province possono, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- l'articolo 62 del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 (di seguito "Codice"), il quale stabilisce:
 - ai commi 1 e 2: che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 500.000,00 euro, mentre per effettuare procedure di importo superiore alle suddette soglie le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Codice;
 - al comma 6 lettera b): che le stazioni appaltanti non qualificate per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e di lavori di importo superiore 500.000,00 euro ricorrono per attività di committenza ausiliaria a centrali di committenza e stazioni appaltanti qualificate;
- l'articolo 3 comma 1 lettera z) dell'allegato I.1 al Codice che definisce "attività di committenza ausiliaria" le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi, 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto, 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata, 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- l'individuazione della Provincia di Varese tra le stazioni appaltanti qualificate ai sensi dell'articolo 63 comma 1 del Codice;

Visti altresì:

- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 30 del 29.06.2015 che ha istituito la stazione unica appaltante della Provincia di Varese;
- la Delibera del Consiglio Provinciale n. del con la quale la Provincia di Varese ha approvato il Regolamento di funzionamento della S.U.A. Provincia di Varese, unitamente al relativo allegato, nonché lo schema della presente Convenzione, autorizzando contestualmente il Dirigente responsabile della S.U.A. alla sottoscrizione della medesima;

- la Delibera del n. del a mezzo della quale il ha approvato lo schema della presente Convenzione, autorizzando contestualmente il Responsabile dell'Ufficio alla sottoscrizione della medesima.

Tutto quanto sopra, e con precisazione che le premesse e gli atti ivi richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

AMBITO DI OPERATIVITA' E OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Varese (di seguito "S.U.A.") opera con funzioni di:
 - stazione unica appaltante per la Provincia di Varese e per tutti gli Enti che abbiano aderito alla presente Convenzione (di seguito "Enti aderenti") relativamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del combinato disposto dell'articolo 63 comma 1 del Codice e dell'articolo 1 comma 88 della Legge 07.04.2014 n. 56;
 - supporto tecnico-amministrativo, in coordinamento con i macrosettori tecnici della Provincia di Varese, agli Enti aderenti ai sensi dell'articolo 19 comma 1 lettera l) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, e dell'articolo 1 comma 85 lettera d) della Legge 07.04.2014 n. 56.
2. Possono aderire alla S.U.A. tutti i soggetti identificati "stazione appaltante" o "ente concedente" ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato I.1 del Codice.
3. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la S.U.A. e l'Ente aderente in caso di:
 - delega, sia in forma singola che in forma congiunta, per lo svolgimento delle procedure di affidamento di contratti per l'acquisto di beni o servizi per importi pari o superiori alla soglia prevista per gli affidamenti diretti di cui all'articolo 50 comma 1 lettera b) del Codice e, per i lavori, superiori all'importo di cui all'articolo 62 comma 1 del Codice, ovvero in tutte le ulteriori ipotesi previste dalla normativa nazionale ed europea vigente al momento della presa in carico della procedura di gara. In ogni caso, le menzionate soglie di importi per la delegabilità di procedure devono intendersi automaticamente adeguate ad eventuali successive modificazioni normative;
 - accesso a tutti i servizi di supporto, così come delineati al successivo articolo 12.
4. Non sono delegabili alla S.U.A.:
 - gli affidamenti per i quali risulti obbligatorio per l'Ente aderente ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore di riferimento;
 - i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi degli articoli 13, 56 e 181 del Codice stesso;
 - le procedure di affidamento diretto;
 - le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile disciplinate dall'articolo 140 del Codice.

5. L'adesione alla presente Convenzione è gratuita e non comporta l'obbligo per l'Ente aderente di ricorrere esclusivamente alla S.U.A. per ogni procedura di acquisizione, potendo avvalersi anche di altre soluzioni previste dalla vigente normativa.

Articolo 2

DECORRENZA, DURATA E DIRITTO DI RECESSO

1. La presente Convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione ed ha validità a tempo indeterminato, fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso di entrambe le Parti.
2. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data in cui il recesso vuole essere fatto valere.
3. In caso di esercizio del diritto di recesso la S.U.A., salvo diverso accordo, porterà a termine per quanto di propria competenza le procedure di gara il cui bando risulti già pubblicato o l'invito già trasmesso alla data di ricezione della comunicazione pec di cui al comma precedente, mentre restituirà all'Ente aderente gli atti relativi ai procedimenti che non abbiano ancora raggiunto tale fase.

Articolo 3

ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONE STRUMENTALE DELLA S.U.A.

1. La S.U.A. è un servizio incardinato organicamente e funzionalmente nella dotazione organica della Provincia di Varese; essa opera presso gli uffici della Provincia e si avvale delle attrezzature e dei sistemi informatici messi a disposizione da quest'ultima.
2. Nella gestione delle procedure di affidamento la S.U.A. opera esclusivamente attraverso strumenti di e-procurement, scegliendo a proprio insindacabile giudizio il tipo di piattaforma telematica da utilizzare.

Articolo 4

DELEGA DI GARA IN FORMA SINGOLA O CONGIUNTA

1. L'Ente aderente può delegare alla S.U.A. singole procedure di gara attribuendo a quest'ultima la gestione giuridico – amministrativa della procedura di individuazione del contraente secondo modalità e contenuti della presente Convenzione.
2. Analogamente, due o più Enti aderenti possono delegare congiuntamente alla S.U.A. lo svolgimento di una gara, da gestire con un'unica procedura, anche per lotti territoriali; in tal caso tutti gli Enti deleganti sono soggetti alle prescrizioni contenute nella presente Convenzione, e sono altresì chiamati a condividere integralmente le scelte procedurali di propria competenza, garantendo nei loro rapporti interni un'opportuna collaborazione e coordinamento.
3. In ipotesi di delega di gara congiunta gli Enti aderenti trasmettono alla S.U.A., unitamente alla documentazione per la presa in carico della delega, il provvedimento di individuazione dell'Ente capofila con indicazione del RUP che assumerà, nei rapporti con la S.U.A., il ruolo di unico referente per l'intera procedura.

4. In ogni caso la S.U.A. può rifiutare il mandato in caso di mancato o insufficiente accordo fra gli Enti aderenti facenti parte del raggruppamento.

Articolo 5

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE PROCEDURE DI GARA DELEGATE

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'Ente aderente trasmette alla S.U.A. la programmazione delle gare che intende delegare nel corso dell'anno successivo, con indicazione del periodo in cui dovrà essere avviato il lavoro, servizio o fornitura; l'Ente cura altresì la trasmissione della medesima programmazione alla Prefettura di Varese, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30.06.2011.
2. Entro il 30 gennaio di ogni anno la S.U.A., analizzata la documentazione, elabora la programmazione annuale calendarizzando le procedure da svolgere secondo l'ordine cronologico di arrivo.
3. In ogni caso, se durante l'istruttoria emerge la necessità di richiedere modifiche alla programmazione trasmessa, la S.U.A. ne dà informazione preventiva all'Ente al fine di acquisire da parte di quest'ultimo osservazioni o proposte e procedere con le conseguenti modifiche.
4. Durante l'anno l'Ente aderente può sempre delegare proprie gare alla S.U.A. al di fuori della programmazione trasmessa; in tal caso la S.U.A. procede con l'istruttoria della pratica e la relativa calendarizzazione nel rispetto dell'ordine cronologico di pervenimento delle gare delegate, dando comunque priorità di gestione alle gare inserite in programmazione annuale.

Articolo 6

PIANIFICAZIONE ED AVVIO DELLA SINGOLA PROCEDURA DELEGATA

1. Nel momento in cui l'Ente aderente intende avviare una gara richiede alla S.U.A. un incontro preliminare, alla presenza del RUP, presso gli uffici della S.U.A., in videoconferenza o con sessione telefonica, per la presentazione delle proprie esigenze e la condivisione con la S.U.A. delle principali scelte decisionali di gestione della procedura di gara, nonché la definizione congiunta della tempistica indicativa massima di espletamento della procedura di gara.
2. La S.U.A. elabora e comunica un preventivo di spesa e l'Ente aderente inoltra tramite posta elettronica certificata alla S.U.A. tutta la documentazione necessaria per la presa in carico della delega.
3. La S.U.A., se lo ritiene necessario, può richiedere integrazioni o correzioni; in caso di significative difformità della documentazione presentata rispetto alla normativa vigente, segnalate dalla S.U.A. e non sanate dall'Ente entro il termine assegnato, è facoltà della S.U.A. di non accettare la delega.
4. Con la ricezione a mezzo posta elettronica certificata di tutta la documentazione, definitivamente completa e regolare, decorre il termine di 15 giorni per l'elaborazione e la pubblicazione del bando o di invio delle lettere d'invito da parte della S.U.A.
5. L'ente aderente per motivate ragioni - da condividere con la S.U.A. in sede di incontro preliminare - può richiedere lo svolgimento di una procedura di gara in via d'urgenza, con riduzione del termine di 15 giorni di

cui al precedente comma; la S.U.A. ne valuta la fattibilità e decide a proprio insindacabile giudizio se accettare la delega di gara in via d'urgenza.

6. A seguito della presa in carico della delega, tutte le richieste di modifica o integrazione della documentazione trasmessa, o dei termini e modalità di svolgimento della gara che comunque incidono sulle tempistiche inizialmente programmate, devono essere comunicate tempestivamente alla S.U.A. affinché ne valuti la fattibilità; in tali ipotesi è facoltà della S.U.A. di rinunciare alla delega, fermo restando l'obbligo per l'Ente aderente di corrispondere il pagamento delle somme dovute ai sensi del successivo articolo 11 comma 1 lettere a) e b).
7. Qualora nel corso della procedura di affidamento si verifichino eventi imprevisti idonei ad incidere sulle tempistiche concordate, la S.U.A. ne dà compiuta informazione all'Ente aderente.

Articolo 7

NOMINA DEI SOGGETTI RESPONSABILI

1. Per ciascun affidamento svolto in applicazione della presente Convenzione:
 - l'Ente aderente nomina il Responsabile Unico del Progetto (RUP), che svolge le funzioni di cui all'articolo 15 del Codice relativamente alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del lavoro pubblico e del servizio e della fornitura, che non siano specificatamente attribuite ad altri soggetti;
 - è individuato quale Responsabile del Procedimento (RP) relativamente alla fase di gestione della procedura di gara, ai sensi dell'articolo 15 comma 4 del Codice, il Dirigente della S.U.A. in carica al momento dell'accettazione della delega di gara da parte della Stazione Appaltante;
 - al RP incaricato spetta l'esercizio di tutte le funzioni delegate alla S.U.A. in forza della presente Convenzione, fatta salva l'eventuale sua sostituzione in caso di assenza o impedimento secondo quanto previsto da Regolamenti e provvedimenti adottati dalla Provincia;
 - è facoltà del Dirigente S.U.A., in qualità di RP delle singole procedure di gara delegate, disporre deleghe di funzioni secondo quanto prescritto da regolamenti interni della Provincia di Varese.
2. Il RUP e il RP coordinano le proprie attività, ferme restando le funzioni di supervisione ed indirizzo del RUP.

Articolo 8

ALBO OPERATORI ECONOMICI DELLA PROVINCIA DI VARESE

1. La Provincia di Varese ha istituito un Albo di Operatori Economici che può essere utilizzato per la selezione dei soggetti da invitare alle procedure di gara delegate di importo sotto alla soglia comunitaria di cui all'articolo 50 del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36, nonché negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.
2. Il Regolamento per la gestione dell'Albo è reperibile e consultabile sul sito istituzionale della Provincia di Varese ed è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza ed equa rotazione.

3. L'Ente aderente che intende avvalersi del suddetto Albo indica espressamente nella determina di indizione gara che gli operatori economici da invitare saranno individuati attingendo dall'Albo tenuto dalla Provincia di Varese.
4. L'utilizzo dell'Albo, che resta di esclusiva competenza della S.U.A., è un servizio che la Provincia di Varese offre agli Enti aderenti alla Convenzione in relazione allo svolgimento di gare delegate, e non comporta oneri economici a carico di questi ultimi.

Articolo 9

ADEMPIMENTI A CARICO DELLA S.U.A.

1. Con l'accettazione della delega di gara la S.U.A. si riserva di effettuare un controllo meramente estrinseco circa la coerenza della documentazione tecnica presentata dall'Ente aderente, nonché rispetto alla correttezza normativa, ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà degli elementi di valutazione delle offerte e dei criteri motivazionali cui dovrà attenersi la Commissione Giudicatrice in fase di valutazione delle offerte; in ogni caso, la S.U.A. ha facoltà di esprimere osservazioni o indicazioni all'Ente aderente, il quale decide sotto la propria esclusiva responsabilità in ordine all'individuazione definitiva degli elementi di valutazione.
2. In forza della delega di gara la S.U.A. provvede ad espletare le seguenti attività:
 - a) Eventuale individuazione dei soggetti da invitare alla procedura mediante ricorso dall'Albo degli Operatori Economici della Provincia di Varese;
 - b) Eventuale gestione della procedura di manifestazione di interesse, da esperire prima dell'indizione della gara: la S.U.A. elabora e pubblica l'avviso esplorativo e procede in seno a tale sub-procedura ai sensi della successiva lettera c) per quanto compatibile;
 - c) Gestione integrale della procedura di gara telematica fino alla proposta di aggiudicazione e alle successive verifiche di legge - nel dettaglio:
 - predisposizione e sottoscrizione degli atti di gara (bando di gara / disciplinare / lettera d'invito) e connessi adempimenti di pubblicità legale, ovvero inoltre degli inviti a presentare offerta in caso di procedura ristretta o negoziata;
 - pubblicazioni sul proprio sito Amministrazione Trasparente, per gli atti di propria competenza, previste dalla normativa vigente;
 - creazione e perfezionamento del CIG;
 - gestione delle richieste di chiarimenti presentate dai concorrenti e pubblicazione in piattaforma telematica delle risposte formulate dal RUP;
 - nelle procedure con ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
 - o costituzione del seggio di gara e svolgimento delle sedute amministrative;
 - o convocazione delle sedute di gara tecniche ed economiche su indicazione del Presidente della Commissione Giudicatrice;

- pubblicazione sul proprio sito Amministrazione Trasparenza delle informazioni prescritte dalla legge, e comunicate dall'Ente delegante, in relazione alla composizione della Commissione Giudicatrice;
 - trasmissione alla Commissione Giudicatrice della documentazione relativa alle offerte tecniche ed economiche per lo svolgimento delle relative sedute di gara;
 - nelle procedure con ricorso al criterio dell'offerta al prezzo più basso:
 - costituzione del seggio di gara e svolgimento delle sedute amministrative ed economiche;
 - a conclusione della seduta economica, formulazione della proposta di aggiudicazione;
 - in ogni caso, nelle sedute di gara di propria competenza la S.U.A. adotta e comunica i provvedimenti ex articolo 90 comma 1 lettera d) del Codice;
 - inoltre al RUP, per la valutazione di competenza, delle eventuali offerte anomale e della documentazione fornita dagli operatori economici per la verifica della congruità dell'offerta e del costo manodopera;
 - segnalazioni ad ANAC in relazione alle proprie competenze;
 - comunicazione ai partecipanti dei provvedimenti di esclusione adottati dal RUP;
 - verifiche di legge in capo al primo operatore economico in graduatoria e gestione del sistema FVOE di ANAC;
 - trasmissione al RUP del fascicolo telematico relativo alla procedura di gara, completo della documentazione amministrativa e dell'offerta formulata dall'operatore economico primo in graduatoria, dei verbali di gara e delle verifiche di legge eseguite ai fini dell'aggiudicazione da parte dell'Ente aderente;
 - a seguito del ricevimento della determina di aggiudicazione da parte dell'Ente aderente:
 - comunicazioni di cui all'articolo 90 comma 1 lettera b) e c) del Codice;
 - per le sole procedure sopra soglia comunitaria: pubblicazione degli esiti di gara prescritti dalla legge, compreso l'invio all'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;
 - inoltre, su richiesta, all'Ente aderente della documentazione oggetto di istanze di accesso agli atti qualora detenuta dalla S.U.A.;
 - chiusura della procedura di gara su SIMOG e FVOE di ANAC, con successiva migrazione del CIG in favore dell'Ente aderente.
1. In ogni caso la S.U.A. tiene costantemente informato l'Ente aderente circa ogni sviluppo della procedura delegata.

Articolo 10

ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ENTE ADERENTE

1. In caso di delega di gara, singola o congiunta, l'Ente - o gli Enti - aderente resta l'unico titolare dell'intervento di acquisizione dell'opera, bene o servizio, essendo demandate alla S.U.A. unicamente funzioni strumentali all'individuazione del terzo contraente. In particolare, restano di competenza del singolo Ente aderente:

- a) la programmazione e l'individuazione dell'intervento da affidare;
- b) l'integrale progettazione dei lavori, servizi o forniture;
- c) la nomina del Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'articolo 15 del Codice;
- d) l'approvazione del progetto da porre a base di gara, da inoltrare alla S.U.A. unitamente alla relativa deliberazione/determinazione di approvazione, a tutti i relativi allegati ed al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
- e) la verifica e la validazione del progetto (in caso di lavori), con trasmissione alla S.U.A. del relativo verbale;
- f) l'elaborazione dei criteri e sotto criteri di valutazione dell'offerta tecnica e relativi pesi e sottopesi (in caso di ricorso alla formula dell'offerta economicamente più vantaggiosa), con indicazione dei criteri motivazionali o matematici di attribuzione del punteggio all'offerta economica, ed indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica;
- g) l'adozione della determinazione a contrarre, con indicazione dell'impegno di spesa per la quota di rimborso delle spese gestionali spettanti alla S.U.A., della tipologia di procedura per lo svolgimento della gara, dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, dell'eventuale individuazione dei criteri e pesi di valutazione e della modalità di gestione della procedura. La determina deve altresì contenere espressamente la delega alla S.U.A. alla gestione della procedura di gara, dell'eventuale procedura di manifestazione di interesse, o dell'eventuale intenzione di avvalersi dell'Albo Operatori Economici della Provincia per l'individuazione dei soggetti da invitare;
- h) l'eventuale indicazione dei nominativi degli operatori economici da invitare alle procedure di gara negoziate o ristrette, qualora proceda direttamente l'Ente aderente alla relativa individuazione. Per ragioni di riservatezza l'elenco dei nominativi deve essere trasmesso unicamente alla S.U.A., all'indirizzo mail previamente concordato;
- i) la predisposizione della metodologia e dei criteri di valutazione dell'anomalia delle offerte;
- j) l'elaborazione da parte del RUP delle risposte ad eventuali richieste di chiarimenti formulate dai concorrenti, ed inoltro delle medesime alla S.U.A. entro e non oltre due giorni antecedenti la data di scadenza per la relativa pubblicazione sulla piattaforma telematica;
- k) l'eventuale valutazione delle offerte anomale, della congruità dell'offerta e del costo della manodopera da parte del RUP;
- l) la nomina della Commissione Giudicatrice per l'espletamento delle sedute di gara tecniche ed economiche (nel caso di gara con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), e tempestiva comunicazione alla S.U.A. dei nominativi dei Commissari, con contestuale inoltro della documentazione necessaria per le pubblicazioni in Amministrazione Trasparente prescritte dalla legge;
- m) l'eventuale adozione da parte del RUP dei provvedimenti di esclusione connessi a valutazioni di competenza della Commissione Giudicatrice, con inoltro dei medesimi alla S.U.A. per le comunicazioni di legge entro il termine perentorio di due giorni dall'adozione;
- n) le segnalazioni ad ANAC in relazione alle proprie competenze;

- o) l'approvazione dell'aggiudicazione e la trasmissione del provvedimento finale alla S.U.A. entro il termine perentorio di due giorni dall'esecutività dello stesso;
 - p) le pubblicazioni sul proprio sito Amministrazione Trasparente, per gli atti di propria competenza, previste dalla normativa vigente;
 - q) la pubblicazione degli esiti di gara per le procedure sottosoglia comunitaria;
 - r) la gestione integrale delle istanze di accesso agli atti;
 - s) l'eventuale escussione della cauzione provvisoria;
 - t) la presa in carico del CIG entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione di avvenuta migrazione dello stesso da parte della S.U.A.;
 - u) la stipula del contratto e la gestione integrale del successivo rapporto con l'aggiudicatario, ottemperando a tutti gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici in relazione all'aggiudicazione, alla stipula e all'esecuzione del contratto;
 - v) le comunicazioni ex articolo 90 comma 1 lettera e) del Codice.
2. Resta fermo l'obbligo per l'Ente aderente di ottemperare agli eventuali ulteriori adempimenti che dovessero sorgere a suo carico in relazione a modifiche o integrazioni normative, o ad accordi sottoscritti tra la S.U.A., la Prefettura di Varese, la Guardia di Finanza o altre Autorità Pubbliche preposte alla vigilanza in materia di affidamenti pubblici.
3. L'Ente aderente si impegna a far pervenire tempestivamente alla S.U.A. tutta l'ulteriore documentazione e informazioni che la stessa dovesse richiedere in quanto utili ai fini dell'istruzione e dello svolgimento della procedura di gara delegata.

Articolo 11

COSTI DI PROCEDURA A CARICO DELL'ENTE ADERENTE

1. L'Ente aderente si impegna a rimborsare alla S.U.A.:
- a) I costi di gestione della gara delegata, nonché dell'eventuale procedura di manifestazione di interesse, nella misura prevista dal preventivo di spesa elaborato dalla S.U.A.
Il versamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta di pagamento, che viene inoltrata contestualmente all'indizione della procedura di gara.
 - b) L'importo del CIG relativo alla procedura.
Il rimborso viene eseguito entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento formulata dalla S.U.A., che viene inoltrata contestualmente all'indizione della procedura di gara.
2. Sono direttamente a carico dell'Ente aderente:
- a) I compensi spettanti ad eventuali componenti esterni della Commissione Giudicatrice;
 - b) I costi di tutte le pubblicazioni di gara, sulla base dei preventivi di spesa acquisiti dalla S.U.A.;
 - c) Ogni eventuale ulteriore spesa non espressamente prevista.
3. I costi di gestione per le gare delegate sono calcolati sulla base dei parametri riportati nel Regolamento di funzionamento della S.U.A. e nel relativo allegato, con applicazione delle seguenti varianti:

- per gli Enti aderenti non appartenenti al territorio provinciale è prevista una maggiorazione fissa sul totale dei costi di gestione nella misura di cui alla Tabella A dell'allegato al Regolamento di funzionamento della S.U.A.;
 - in caso di svolgimento della procedura di gara in via d'urgenza con riduzione del termine di 15 giorni ai sensi del precedente articolo 6 comma 5, è applicata una maggiorazione del 15% sul totale dei costi di gestione, che eventualmente cumula con quella del punto precedente;
 - in caso di ripetizione della procedura di gara a seguito di gara deserta, non aggiudicata o revocata, se la documentazione di gara non subisce variazioni il costo di gestione per la procedura reindetta è dimezzato;
 - qualora l'importo dei costi di gestione calcolato in base alla Tabella A di cui all'allegato del Regolamento di funzionamento della S.U.A. sia inferiore all'incentivo quantificato ai sensi del Regolamento di ripartizione degli incentivi in vigore presso la Provincia di Varese, l'Ente aderente è tenuto a corrispondere anche l'integrazione per la differenza.
4. In fase di approvazione della delega di gara l'Ente aderente deve assumere idoneo impegno di spesa in favore della S.U.A. a rimborso dei costi di cui al precedente comma 1 lettere a) e b); in mancanza, la S.U.A. non può accettare la delega.
5. Il mancato o tardivo versamento delle somme dovute a titolo di rimborso di cui al precedente comma 1 lettere a) e b) costituisce per la S.U.A. motivo fondante il rifiuto ad accettare successive deleghe di gara da parte dell'Ente insolvente, e giustificato motivo di esercizio del diritto di recesso unilaterale dalla presente Convenzione.

Articolo 12

SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO

1. Ai sensi dell'articolo 1 della presente Convenzione la Provincia di Varese, in qualità di Ente di Area Vasta, può offrire - su richiesta dell'Ente aderente e previo accordo scritto - servizi di supporto tecnico e amministrativo.
2. Rientrano tra i servizi di supporto tecnico che possono formare oggetto di consulenza in favore dell'Ente aderente tutte le attività in ambito di programmazione previste nella Parte III del Codice, la progettazione e la verifica di cui agli articoli 41 e 42 del Codice, la direzione dei lavori ed esecuzione dei contratti ex articolo 114 del Codice, il collaudo e la verifica di conformità di cui all'articolo 116 del Codice, nonché il coordinamento in materia di salute e sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
3. Nella gestione di singole procedure di gara non oggetto di delega alla S.U.A. l'Ente aderente, che resta unico titolare di tutte le funzioni connesse alla procedura, può comunque ottenere forme di supporto ed essere coadiuvato dalla S.U.A. nelle attività che quest'ultima svolge ai sensi del precedente articolo 9, attinenti alla fase prodromica all'indizione della procedura, allo svolgimento della procedura stessa, ovvero alla fase post gara, successiva all'aggiudicazione.
3. Resta ferma la facoltà per l'Ente aderente di richiedere ulteriori forme di supporto non espressamente indicate nei commi precedenti, che saranno oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante.

4. Per la presa in carico e l'erogazione dei servizi di supporto è data priorità alle richieste provenienti dagli Enti appartenenti al territorio provinciale, in quanto tale funzione rientra tra quelle c.d. fondamentali previste dall'articolo 1 comma 85 della Legge 07.04.2014 n. 56.
5. L'Ente aderente stipula con la S.U.A., o con la struttura gestionale tecnica della Provincia di Varese individuata dalla S.U.A. medesima, un idoneo disciplinare di incarico che definisce nel dettaglio l'oggetto della prestazione di supporto concordata, le modalità di esecuzione e le tempistiche, nonché i costi da rimborsare alla Stazione Appaltante.

Articolo 13

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PATTO DI INTEGRITA'

1. La Provincia e l'Ente aderente reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di legalità, lealtà, trasparenza, correttezza e riservatezza.
2. Nell'espletamento delle attività di stazione unica appaltante la Provincia di Varese è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 06.11.2012 n. 190 e di quelle attuative della medesima, nonché al regime dei controlli interni adottato dal Consiglio Provinciale.
3. Le Parti firmatarie prendono atto che la Provincia di Varese ha approvato il Patto di Integrità tra la Provincia e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento di contratti pubblici espletate dalla Provincia stessa, anche in qualità di Stazione Unica Appaltante.
4. Tale Patto si applica a tutte le procedure di affidamento sopra e sotto la soglia comunitaria e la relativa accettazione da parte degli operatori economici rappresenta condizione indispensabile per l'ammissione alla procedura di gara. Il Patto vincola l'operatore economico sino alla formalizzazione della proposta di aggiudicazione ed il mancato rispetto delle clausole ivi contenute costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della Legge 06.11.2012 n. 190.
5. La S.U.A. accerta e dichiara le eventuali violazioni al proprio Patto di Integrità e adotta i connessi provvedimenti sanzionatori.
6. L'Ente delegante si impegna a segnalare alla S.U.A. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara di cui venga a conoscenza.

Articolo 14

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. È di competenza dell'Ente aderente, che assume anche tutti i relativi oneri, la gestione dei contenziosi sotto qualsiasi forma instaurati da soggetti terzi, connessi all'espletamento delle procedure di affidamento delegate ai sensi della presente Convenzione.
2. Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, rientrando in ipotesi di giurisdizione esclusiva, sarà devoluta alla competenza del Giudice amministrativo.

Articolo 15**RINVIO DINAMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO**

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione trovano applicazione le norme del Codice civile e tutte le disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, nonché dai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.
2. In ogni caso, le disposizioni della presente Convenzione che recano riferimenti al Codice nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti ai contratti pubblici, si intendono automaticamente adeguate alle eventuali modificazioni ed integrazioni sopravvenute.
3. La presente Convenzione recepirà, inoltre, in via automatica tutte le eventuali modifiche normative che comunque incidano sulla materia e gli istituti trattati.

Articolo 16**REGISTRAZIONE**

1. La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 allegato b) del Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972 n. 642, ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Articolo 17**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli Enti sottoscrittori per i soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la S.U.A. Provincia di Varese
il Dirigente
Dott.

Per
il
.....